

SPIRITUALIA ET TEMPORALIA

Diritto e istituzioni fra potere religioso e potere secolare negli antichi stati italiani

Direttori

Daniele EDIGATI
Università di Bergamo

Lorenzo TANZINI
Università di Cagliari

Comitato scientifico

Livio ANTONIELLI
Università Statale di Milano

Roberto BIZZOCCHI
Università di Pisa

Giorgio CHITTOLINI
Università Statale di Milano

Luca MANNORI
Università di Firenze

Alain TALLON
Université de Paris – Sorbonne

Elio TAVILLA
Università di Modena e Reggio

SPIRITUALIA ET TEMPORALIA

Diritto e istituzioni fra potere religioso e potere secolare negli antichi stati italiani

La collana si propone di accogliere atti di convegni, studi monografici ed edizioni di fonti inedite o rare, dedicate alla formazione di prassi normative e meccanismi istituzionali nel campo dei rapporti fra potere politico, Chiese locali e Chiesa universale. Con *Spiritualia et temporalia* si intende indagare in particolare, attraverso un approfondimento seriale di fonti specifiche e un taglio interdisciplinare, il nodo tematico della giurisdizione, con uno sguardo che privilegia il contesto degli stati italiani e una cronologia di lungo periodo, che dalla crisi del papato medievale si estende fino alla formazione dello Stato unitario nazionale.

Tutti i saggi presentati per la collana saranno sottoposti ad una valutazione preliminare da parte del comitato scientifico e quindi ad una procedura di *peer review* da parte di due studiosi esterni esperti nella materia.



Vai al contenuto multimediale

Giurisdizionalismi

Le politiche ecclesiastiche negli stati minori
della penisola italiana in età moderna

a cura di

Daniele Edigati

Elio Tavilla

Contributi di

Matteo Al Kalak

Ugo Bruschi

Marco Cavarzere

Daniele Edigati

Blythe Alice Raviola

Lorenzo Sinisi

Elio Tavilla





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1045-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: luglio 2018

Indice

- 9 Le prassi giurisdizionali alla prova della documentazione d'archivio degli "stati minori". Al modo di un'introduzione
Elio Tavilla
- 21 «Con smembrazione e riserva del patronato». Appunti per un'analisi del giurisdizionalismo nel Monferrato gonzaghesco
Blythe Alice Raviola
- 45 «Un Principe totalmente pio, ecclesiastico, apostolico romano». Dinamiche del giurisdizionalismo nel Ducato di Parma e Piacenza da Pier Luigi Farnese alle guerre di Castro
Ugo Bruschi
- 77 Un magistrato a difesa degli ebrei. Il delegato ai catecumeni nel Ducato estense
Matteo Al Kalak
- 97 Il "martello de' vescovi"? Prime note sulla Giunta Ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638–1797)
Lorenzo Sinisi
- 125 Istituzioni ecclesiastiche e conflitti giurisdizionali nello Stato di Massa al tempo dei Cibo–Malaspina
Marco Cavarzere
- 143 Controllo dei luoghi pii e amministrazione dei beni della Chiesa. Il caso delle opere nella Repubblica di Lucca (secolo XVIII)
Daniele Edigati

185 Per una storia dei rapporti fra Principato di Piombino e Chiesa nell'età dei Ludovisi e dei Boncompagni
Daniele Edigati

225 Indice dei nomi

Le prassi giurisdizionali alla prova della documentazione d'archivio degli “stati minori”

Al modo di un'introduzione

ELIO TAVILLA*

Le ricerche riunite in questo volume rispondono a diverse sollecitazioni.

La prima, ovvia per la collana che la ospita, è di continuare a dar vita a quel filone di studi che può genericamente esser ricondotto al lemma “giurisdizionalismo”, ma che di quel filone e di quel lemma vuol proporre una variabile plurima e critica, declinandoli mediante la trama ampia e variegata che un altro lemma, “prassi”, può utilmente evocare. E difatti *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani* fu il titolo del primo volume della collana *Spiritualia e temporalia* apparso nel 2015 per la cura di Daniele Edigati e Lorenzo Tanzini. In questo senso, mi pare di poter dire che la messa a punto metodologica compiuta da Edigati e da Carlo Fantappiè in quello stesso volume dovrebbe aver definitivamente congedato quelle letture omologanti, se non addirittura dogmatiche, che una storiografia valentissima e pur tuttavia superata ci ha trasmesso come legato prezioso sì ma non più fecondo. È pertanto ormai possibile affermare senza ombre o incomprensioni che «il governo delle entità statali di Antico Regime non fu improntato su linee programmatiche coerenti e studiate a tavolino, quanto modellato in relazione agli stimoli forniti dalle contingenze quotidiane»¹ e che da una «definizione formale e unitaria di giurisdizionalismo, coniata dalla dogmatica giuridica, si dovrà passare a una

* Università di Modena e Reggio Emilia.

1. D. EDIGATI, *Per un nuovo approccio storiografico al tema del giurisdizionalismo*, in *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, a cura di D. Edigati e L. Tanzini, Aracne, Roma 2015, p. 19.

definizione composita e pluriforme, dinamica ed evolutiva»². Un'altra sollecitazione muove i curatori e gli autori di questo volume. Si tratta dell'esigenza, avvertita come corollario alle premesse metodologiche di cui si diceva, di far luce su aree geopolitiche più piccole e, come tali, particolarmente problematiche. Rispetto ai paradigmi storiografici andatisi costruendo sulle vicende degli Stati italiani più significativi — da Torino a Milano, da Venezia a Napoli — i cosiddetti Stati “minori” hanno offerto meno spunti di ricerca, o almeno così è sembrato a chi, anche legittimamente, ha creduto di individuare genuine politiche di affermazione della *potestas* secolare in quei contesti in cui lo scontro tra *res publica* ed *ecclesia* fu più aspro, o in cui furono erette solide magistrature di controllo dei privilegi ecclesiastici, o ancora, più semplicemente, dove la documentazione abbondava in quantità tale da indirizzare *naturaliter* la ricerca storica. Di tale ‘presunzione’ si spera che il volume citato sulla *Prassi del giurisdizionalismo* abbia operato un significativo ridimensionamento o quanto meno una netta revisione critica. Se infatti a fare da oggetto privilegiato dell'attenzione dei ricercatori è la “prassi” della quotidiana convivenza di corpi complementari e intrecciati nella percezione e negli orizzonti del contesto storico di riferimento — l'Antico Regime, tra Cinque e Settecento —, allora anche le risultanze documentarie restituiscono un mosaico di senso capace di attivare evidenze finora trascurate. Trascurate perché ritenute non significative, come se gli attriti di *longue durée* non potessero assumere il sintomo di un assetamento continuo e ponderato, come in verità tutte le ricerche riunite in questo volume documentano, anche grazie alle penetranti lenti d'osservazione fornite da una più matura e meditata storiografia. Restando intesi, comunque, che il termine “Stato”, utilizzato già a partire dal titolo del volume, sia espediente retorico per indicare realtà geo-politiche assai diverse, la cui identificazione tassonomicamente univoca non è facile o addirittura non può affatto darsi per l'ambito cronologico delle ricerche qui riunite; per cui è apparso preferibile usare un lemma discutibile in via di principio, ma chiaro, almeno secondo noi, nel contesto di fatto in cui in questa sede è utilizzato. Non sia poi dato per scontato il valore che le fonti utilizzate assumono su questo fronte d'indagine. Le carte d'archivio, faticosa messe di un accesso e di una selezione compiuta

2. C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo*, in *La prassi del giurisdizionalismo*, cit., p. 311.

dallo studioso avvertito, costituiscono invariabilmente lo strumento più efficace per dar corpo e fondamento a ipotesi di lavoro che la prima cernita suggerisce, una campionatura accorta conferma o rimodella, uno spoglio sistematico trasforma in contributi capaci di portare alla ribalta nuove acquisizioni. Non si contesterà mai abbastanza, a parer di chi scrive, la supponenza con cui certa storiografia giuridica, pur validissima su molti fronti, guarda alla ricerca d'archivio. Si teme l'impossibilità di condurre a sistema le risultanze documentarie e si sottovalutano fonti di produzione non sufficientemente qualificate sotto il punto di vista dell'apporto dottrinale, là dove invece il sistema e la dottrina si debbono necessariamente misurare con quelle risultanze, pena l'astrattezza autoreferenziale con cui si pretende di trasmettere significati storiograficamente pregnanti. E invece le mani zuppe nella pasta melmosa dei verbali, delle relazioni, della corrispondenza, delle "istruzioni" o degli "ordini" (o come altro vengono chiamati di volta in volta le norme e i regolamenti), delle querele e dei ricorsi, dei processi e delle sentenze, sono capaci di modificare luoghi comuni e di offrire alla storiografia elementi di valutazione inediti, idonei a delineare nuovi profili interpretativi con cui fare i conti. È questa insomma la "prassi" di cui si vuole qui offrire esempi significativi, anche quando, e forse proprio perché, contestualizzati in aree geo-politiche di rilievo non primario. Ed è così, ad esempio, che possono assumere contorni probatori finora non pienamente valorizzati le relazioni dinastiche, che arricchiscono, se non proprio complicano, la dialettica tra principi e autorità ecclesiastiche. Si pensi ai Gonzaga, signori di Mantova e poi anche di Casale, rivisitati nel saggio di Alice Raviola alla luce dei rapporti che instaurarono con la Chiesa. Così come già i Paleologo ebbero in uso di eleggere il vescovo di quella diocesi, altrettanto verrà praticato dai Gonzaga, che non solo a Mantova ma anche, dopo il 1536, in Monferrato curarono che i relativi vescovi fossero mantovani, cioè soggetti sensibili alle ragioni dei principi di quella casata. Ma ancor più rilevante è che i Gonzaga potessero vantare, in un momento particolarmente delicato della loro storia, un uomo di chiesa prestigioso come Ercole, già vescovo di Mantova sin dal 1527, circostanza che poté contribuire, soprattutto negli anni del Concilio, ad attutire i potenziali attriti con la curia pontificia. Allo stesso modo, ma con esiti tutt'altro che scontati, Ugo Bruschi si interroga sull'assunto che vuole il ducato di Parma e Piacenza pressoché esente da contrasti con

il papa, in quanto entità statutale creata e governata da una famiglia papalina per eccellenza come i Farnese, ponendo subito in luce come la dialettica che forma oggetto dell'indagine non debba concentrarsi solo sui rapporti con Roma, bensì piuttosto aver riguardo alle autorità ecclesiastiche locali, che ebbero più volte modo di reagire, con esiti alterni, alle pretese del principe. E ancora: è possibile che i Ludovisi, principi di Piombino, potessero registrare rapporti conflittuali con Roma quando proprio un Ludovisi ascese nel 1621 al soglio di Pietro con il nome di Gregorio XV? È questa la ragione della mancanza apparente di conflitti giurisdizionali, anche con il vescovo di Massa, sotto la cui diocesi Piombino si poneva? E ancora: è possibile affermare la stessa cosa pensando al ducato di Massa e ai Cibo, i quali, oltre al neo-eretto ducato di Massa, vantavano una lunga permanenza all'interno del cardinalato romano? Eppure, questi medesimi dati dinastici già si colorano di tinte assai diverse quando li si voglia integrare con altre evidenze fattuali, come quelle relative ai rapporti feudali. I Ludovisi, per citare il caso più gravido di conseguenze, se pure sono famiglia papalina, governano su una Piombino che è feudo imperiale prima e della corona spagnola poi: nei sia lampante prova il fatto «che i signori rivendicarono ed esplicarono una serie di prerogative che costituiscono una tipica manifestazione della sovranità, fra i quali il diritto di creare notai, cavalieri aurati e dottori in diritto, di conio di monete d'oro, di legittimazione degli spuri, ma anche la piena giurisdizione in appello sulle cause civili, criminali e miste»³. I Gonzaga, dal canto loro, mentre vantarono la fedeltà giurata dei vescovi di Revere e di Sermide, altrove in quel medesimo ducato mantovano furono signori solo in quanto vassalli “ecclesiastici” del monastero di San Benedetto in Polirone, finendo per rendere ardua la definizione delle prerogative di ciascuna di tali autorità. Per tacere poi del fatto che altrove i vescovi dovettero contendere i propri privilegi con tanto ai principi mantovani con tanto ai signori, così come capita al vescovo di Acqui per l'abbazia di Tegliò, sottoposta alla giurisdizione feudale degli Spinola prima e dei Raggi poi, entrambi potenti famiglie genovesi. Fenomeni analoghi Ugo Bruschi registra per il ducato di Parma e Piacenza, in particolare per il vescovo Alfonso Pozzi e i signori Pallavicino, conflitto sfociato

3. D. EDIGATI, *Per una storia dei rapporti fra Principato di Piombino e Chiesa nell'età dei Ludovisi e dei Boncompagni*, *infra*, p. 185.

persino in scontro armato nel 1626. Un fronte particolarmente mosso è in connessione con il mondo signorile e feudale: quello del giuspatronato. Così fu certamente per i Gonzaga, che ne vantavano il privilegio sulla stessa cattedrale di Mantova grazie a una concessione di papa Pio IV (peraltro poi revocata da Pio V), con effetti notevoli sull'assistenza locale e in particolare sugli ospedali di Mantova e Casale, le cui congregazioni erano presiedute dal duca, benché dovessero essere convocate su ordine del vescovo. E a Piombino, dove esili si fanno le tracce di prassi giurisdizionalistiche, ecco che le schermaglie tra i Ludovisi e i vescovi di Massa si riducono sostanzialmente al punto dei giuspatronati, «vero e unico motivo di frizione per gli ultimi due secoli di storia del principato», dove «la risoluzione degli affari ecclesiastici fu di diretta pertinenza del principe»⁴. La contesa sullo *ius praesentandi* dei benefici ecclesiastici, presumibilmente acquisito dagli Appiani sulla base di una concessione di papa Leone X ma di difficile prova in vista di un'eventuale successione del privilegio in capo ai Ludovisi, fu una di quelle che più a lungo impegnò i principi di Piombino e i presuli di Massa. Né l'intervento dottrinale di Giovan Battista De Luca né la causa trascinatasi a lungo presso la Rota romana ebbero esito, quando invece l'appianamento fu trovato in una soluzione di buon senso svincolata dai titoli giuridici e consistente nella divisione in parti uguali dei benefici maggiori tra il principe e il vescovo. Oppure, si pensi al patronato che i Cibo vantavano sin da metà Cinquecento sulla chiesa di sant'Andrea, a Carrara, e come tale preminenza venisse usata dai principi di Massa quale strumento di mediazione nelle contese tra il vescovo di Sarzana e i canonici lateranensi di quella chiesa. In altri momenti, invece, i Cibo trovavano nei vescovi di Sarzana degli alleati sicuri quando si trattava di scongiurare intrusioni dirette o indirette dei Medici di Firenze.

Anche, e forse più, le confraternite e i luoghi pii furono oggetto di disputa carsica e diuturna, a causa della loro complessa natura giuridica e del valore a volte non indifferente dei patrimoni ad essi collegati. La Chiesa si era trovata spesso in difficoltà nella pretesa di controllarne il funzionamento, per la natura patentemente laicale di molti di tali enti e per la difficoltà a definirne altri diversamente solo sulla base delle attività svolte e delle finalità preminenti. L'esperienza

4. Ivi, *infra*, p. 196.

di Lucca, che pure registra un numero esiguo di giuspatronati laicali, si rivela a questo proposito assai interessante. Come già Daniele Edigati ha dimostrato in una sua recente monografia⁵, l'antica repubblica segna una serie di soluzioni che la fanno diversa da altre realtà, proponendo soluzioni più avanzate. Una "tabella" stilata nei primi anni del Settecento ci riferisce che ben 555 erano le confraternite e 268 i luoghi pii, questi ultimi nella forma specifica di "fabbricerie". Certo, l'*adprobatio* ecclesiastica sembrava frustrare la pretesa della natura laicale delle confraternite, allo stesso modo in cui le visite pastorali, che pur rappresentavano una preziosa fonte di conoscenza della loro composizione e dei loro fini, costituivano una forma di ingerenza ecclesiastica costante nel tempo e difficilmente ridimensionabile. Ma Lucca ha sempre efficacemente contrastato la pretesa assimilazione dei beni delle fabbriche al patrimonio ecclesiastico e anzi ha fatto della sua politica su tale versante «una sorta di *dominium eminens* su di essi in capo al principe»⁶.

Nel quadro di protagonismo principesco che domina, pur senza scatti eclatanti, la parabola discendente delle prerogative ecclesiastiche, emergono con una loro forza le norme che saltuariamente costellano il panorama complessivo, costituito piuttosto da accordi, contese, trattative, in una parola: di "pratiche". Si possono ricordare a tal proposito le *Regole per il buon governo e amministrazione* firmate da Vincenzo I Gonzaga il 26 luglio 1595, un testo assai precoce che apparentemente sembra sanzionare il rapporto di collaborazione con i vescovi di Casale, Alba e Acqui — ogni decisione di comune interesse avrebbe dovuto essere assunta di comune intesa —, ma che, proprio per la loro forma "normativa", assume il segno della preminenza sovrana rispetto ad un'eventuale analoga pretesa da parte della Chiesa.

Valenza ancora maggiore hanno gli organi creati *ad hoc* dall'auto-rità secolare per regolare gli 'affari' con le autorità ecclesiastiche, per censirne i beni, per dirimere contenziosi o per istruirne le relative cause, per produrre documenti informativi a vantaggio degli enti decisori. Bruschi ci ricorda, ad esempio, come il Maggior Magistrato nei

5. D. EDIGATI, *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Aracne, Roma 2016.

6. D. EDIGATI, *Controllo dei luoghi pii e amministrazione dei beni della Chiesa: il caso delle opere nella Repubblica di Lucca (secolo XVIII)*, *infra*, p. 184.

territori farnesiani esercitasse funzioni centripete in rotta di collisione non soltanto con le giurisdizioni feudali, bensì anche con le prerogative vescovili. Oppure, sempre in area parmense, si può ricordare l'Ufficio dei Cavamenti, che con la sua ampia giurisdizione in materia di acqua, canali, argini etc., era destinata a comprimere le immunità ecclesiastiche nei territori abbaziali o vescovili.

Si pensi anche alla Giunta di Giurisdizione di Genova, la cui creazione le fonti sembrano collocare a fine Cinquecento e che invece Lorenzo Sinisi, opportunamente, sposta più avanti nel tempo, nel 1638, quando quella Giunta appare stabilizzata nella forma di una terna di componenti (due senatori e un esponente della Camera dei Procuratori), con compiti di varia natura, tra cui certamente quello della difesa delle prerogative della repubblica genovese e dei suoi senatori. E del resto, il dato che vede la ricca ed articolata documentazione prodotta da quella Giunta avere proprio il 1638 come data d'inizio sembra confermare sopra ogni ragionevole dubbio che alla prima metà del sec. XVII debba essere fatta risalire la «riaffermazione della piena e assoluta sovranità dello Stato genovese e la rivendicazione di una posizione paritaria nei confronti degli altri Stati italiani»⁷. E all'interno di quella documentazione mi sia consentito ricordare i cinque volumi della *Pandetta generale alfabetica delle competenze giurisdittionali fra li due Fori ecclesiastico e secolare descritte nelli fogliacci dell'Archivio di Giurisdittione*, una sorta di registro riassuntivo che, se debitamente compulsato e studiato, tanto potrebbe dare alla conoscenza dei rapporti tra Stato e Chiesa in Liguria, come lo stesso Sinisi in effetti evidenzia, anche alla luce di un'acquisizione non contestabile: la Giunta di Giurisdizione genovese non era affatto un tribunale, bensì piuttosto un organo consultivo, tutt'altro di diverso quindi da quel «tribunale terribile, martello de' vescovi», così come lo definì, suggestivamente ma impropriamente, padre Giovanni Battista Semeria nella sua *Storia della Metropolitana di Genova* (1843).

Gran produttore di relazioni fu anche l'Offizio sopra la giurisdizione che operò a Lucca nel Settecento. Fu proprio tale organo, nato per censire ed individuare la natura giuridica di confraternite e luoghi pii, ad affermare il principio secondo cui le vertenze riguardanti il

7. L. SINISI, *Il "martello de' vescovi"? Prime note sulla Giunta ecclesiastica della Repubblica di Genova (1638-1797)*, *infra*, p. III.

patrimonio di quegli enti, per quanto ecclesiastici, avrebbero dovuto essere incardinate nella giurisdizione ordinaria civile, sottraendole definitivamente alla giurisdizione ecclesiastica locale. In tal modo si configurava in capo al Principe un *ius reformationis*, così come lo definiva la dottrina, un diritto cioè che consentiva agli organi civili di intervenire sull'accertamento del rendimento dei conti, indipendentemente dalla natura dell'opera pia, sia laicale che ecclesiastica, circostanza che poneva la Repubblica lucchese all'avanguardia nella qualificazione giuridica dei rapporti tra autorità secolare ed autorità ecclesiastica.

Né in questo panorama può esser sottovalutato quel «delegato ai catecumeni e neofiti», detto anche «ministro delegato specialmente all'Opera pia de' catecumeni», che Ercole III d'Este volle istituire nella seconda metà del Settecento: come documenta Matteo Al Kalak nella sua originale ricerca, si trattava di un funzionario incaricato di verificare la sincerità delle conversioni in vista delle quali la chiesa modenese aveva creato delle apposite "case" di residenza, in cui gli ebrei convertendosi, ivi rinchiusi per apprendere i fondamenti della nuova fede, venivano protetti da influenze esterne. Malgrado l'esiguo numero delle effettive conversioni (circa due l'anno), la "casa catecumenale" rappresentava uno spazio di manovra ecclesiastico che la politica fortemente giurisdizionalista del sovrano estense intendeva con determinazione contrastare. Gli ebrei e le loro conversioni assumono, in questo quadro, un valore simbolico, non privo di aspetti paradossali, tanto che giudicare la veridicità di una conversione «necessita di un'attenzione speciale e di un intervento del duca, tramite i suoi delegati e ministri»⁸.

Non si può negare che il quadro offerto nelle pagine che seguono, proprio perché vocate alla individuazione di linee di tendenza o di sotterranee vertenze in territori di importanza non primaria, possa apparire troppo frastagliato e disomogeneo. Ma questa prima impressione è destinata a stemperarsi qualora vengano posti nel dovuto risalto i temi di confronto tra "stato" e "chiesa"; emergeranno allora, puntualmente, i temi caldi di quel confronto: tributi, assistenza, immunità personali, asilo, e così via.

8. M. AL KALAK, *Un magistrato a difesa degli ebrei. Il delegato ai catecumeni nel Ducato estense, infra*, p. 95.

Nessuna sorpresa, ad esempio, vedere i Gonzaga, già nella prima metà del XVII secolo, erodere le esenzioni fiscali a discapito degli enti ecclesiastici con la motivazione delle spese straordinarie finalizzate al finanziamento delle truppe impegnate nelle guerre di successione di Mantova e del Monferrato: sono tributi imposti dal duca, il quale, come scrive un anonimo amministratore locale, «non aveva bisogno della licenza del sommo pontefice perché, essendo principe supremo, [...] poteva imporre tale gabella»⁹. E si guardi anche quanto si attesta nel 1671, quando i Gonzaga saranno saldamente assisi sui loro scranni: un accertamento delle immunità compiuto in quell'anno ebbe come obiettivo quello «dar nota esatta del registro dei beni immuni [...] con le particolarità se siano arativi, prativi, vignati ed inculti [...]», con l'avvertenza che, non risultando nel "registro" in oggetto, i beni «s'intenderanno sottoposti a dazi come se non fossero esenti et immuni»¹⁰. Non potrebbe trattarsi di una prima tappa verso le più mature forme di accatastazione settecentesca?

In modo forse meno definito ma certamente altrettanto significativo furono gli interventi dei Farnese, che contesero agli enti ecclesiastici poteri impositivi altrimenti contestabili, come quello esercitato sul sale, che Pierluigi ottenne dal padre naturale Paolo III. Ma più incisivamente quella casata operò per definire liste certe di beni esenti e di beni imponibili, con l'ausilio di quel Magistrato delle Entrate che già nel 1545-46 aveva elaborato un primo "compartito". E poi c'era il mai sopito problema delle importazioni e delle esportazioni tassabili, con la connessa repressione del contrabbando: non era infrequente l'uso o l'abuso dell'esenzione ecclesiastica per esportare illegalmente grani altrimenti destinati a ridurre gli effetti delle ricorrenti carestie.

Il Grande Ospedale di Mantova e quello di Casale vantavano fondazioni principesche, per cui si presumeva una giurisdizione secolare sulle relative congregazioni incaricate della gestione. Qualche episodio di cattiva amministrazione fu in effetti represso e risolto dall'autorità ducale senza contestazioni provenienti dal mondo ecclesiastico. E però vi erano anche altri ospedali, come quello del Santo Spirito a Casale, che erano stati eretti con bolla pontificia, per le quali la giurisdizione secolare non poteva godere di altrettanto campo libero. E comunque,

9. In B.A. RAVIOLA, «Con smembrazione e riserva del patronato», cit., *infra*, p. 32.

10. Ivi, p. 33.

per tutte le congregazioni ospedaliere o assistenziali, laiche o ecclesiastiche che fossero, le contese erano sempre dietro l'angolo, come nel caso del contestato potere vescovile di convocare la riunione dei componenti delle congregazioni medesime: le autorità si fronteggiavano per ribadire un diritto che, pur nella sua apparente irrilevanza, finivano per fissare un principio, da confermare, poi, con la prassi.

Altrettanto vivace il campo dell'amministrazione della giustizia, specialmente di quella penale, rispetto alla quale i principi a partire dalla fine del Cinquecento risultavano più sensibili. Il caso del criminale Donato Rezza, custodito nelle prigioni ecclesiastiche e per il quale il principe di Piombino pretendeva un giudizio rapido e inflessibile, mi pare esemplare della natura dei contrasti. Altrettanto significativo è il caso dell'arresto del chierico Biagio Vergagni su ordine della corte criminale di Genova, con la conseguenza eclatante della scomunica del presidente di quella corte, Galvano Castaldo, su iniziativa dell'arcivescovo Alessandro Centurione. E ancora: a Parma si segnalano casi di sacerdoti giustiziati dall'autorità secolare; a Piombino si registrano le corti dei Presidi, sotto il controllo del Regno di Spagna, assurgere a fine Settecento al rango di tribunali di ultima istanza rispetto ai giudizi svolti presso le corti piombinesi. Sempre nel marchesato dei Ludovisi a fine Seicento emerge il caso di un chierico condannato dalla corte laica di Piombino, che, ai fini dell'esecuzione della condanna, procedette all'inventariazione dei beni e al relativo sequestro, con l'effetto di procurare agli esecutori di giustizia una clamorosa scomunica.

E che dire del diritto d'asilo, attorno a cui, inevitabilmente, si accendevano dispute più o meno accese? Penso alla memoria di un avvocato fiscale, citata da Ugo Bruschi, che denuncia alcune perniciose *innovazioni* introdotte dal vescovato di Piacenza in violazione persino di alcune precisazioni provenienti dalla Congregazione del Concilio di Trento: «Che non solo nelli claustris et chiese di Piacenza, ma nell'istesso domo et dove habita Mons. Vescovo et il suo vicario vi si ricetano delinquenti, et contumaci della Corte con disgusto della giustitia et scandalo della Città [...]». Oppure penso alla missione diplomatica a Roma organizzata dal già citato arcivescovo Centurione, per la conferma e la difesa di alcuni privilegi giurisdizionali, soprattutto in tema d'asilo.

Un ultimo cenno, in questa disordinata messe di notazioni a margine, meritano i giuristi. Il Luigi Albrizzi, presidente del Consiglio di

Giustizia di Piacenza, fu il giurista che, nel commentare le *constitutiones* dei Farnese e nell'affermarne la piena vigenza nel territorio ducale, negò ogni possibile limitazione da parte di pontefice, sia sul piano di una legislazione concorrente sia sul piano del ricorso giurisdizionale. Giovanni Battista Senarega fu il giurista che il governo genovese inviò a Roma in veste di "ambasciatore straordinario" per cercar di sdipanare l'intricata matassa della già citata *querelle* che oppose il senato e il vescovo nel 1593. Ancora a Genova, si stabilì che un componente della Giunta di Giurisdizione, sin dalla sua creazione, dovesse essere un giurista: i giuristi nella prima composizione della giunta furono Luca Chiavari e Raffaele Della Torre. E ancora: Lorenzo Motroni, a metà Settecento, fu il giurista capace di produrre una relazione completa sul piano storico e giuridico circa i rapporti intercorrenti tra potere secolare e potere ecclesiastico in relazione alle opere pie di Lucca e al loro patrimonio. Giuseppe Nicolini fu l'avvocato che a metà Settecento amministrò l'opera della chiesa lucchese dei santi Paolino e Donato. Grandissimo giurista fu l'arcinoto Giovan Battista De Luca, che si trovò a far da arbitro in una difficile contesa tra il principe di Piombino e il vescovo di Massa circa il preteso e già ricordato *ius presentandi* vantato dal primo in materia di benefici ecclesiastici.

Ma, forse, ancor più merita di essere sottolineato il contributo di tanti operatori del diritto — dotti, avvocati, notai, cancellieri, funzionari a diverso titolo — che collaborarono con le autorità del tempo, sia con quelle secolari che con quelle spirituali, per consigliare, relazionare, amministrare, difendere o attaccare spazi di autonomia, potestà giurisdizionali, prevalenze gerarchiche, patrimoni contesi; un pullulare di competenze e di uomini senza i quali le "prassi giurisdizionali" non avrebbero potuto prendere corpo e rendere allo studioso contemporaneo riconoscibili i *filis rouges* delle differenti dialettiche emergenti dalla documentazione. Come Marco Cavarzere afferma nel suo saggio su Massa, occorre capire come «una valutazione ponderata dei rapporti giurisdizionali debba passare necessariamente attraverso una attenta e minuta analisi di una casistica frantumata e apparentemente anodina»¹¹.

Torniamo ancora, in conclusione, ad insistere su questi due pilastri dell'indagine: "pratiche" e documenti. Linee d'azione che le carte

11. M. CAVARZERE, *Istituzioni ecclesiastiche e conflitti giurisdizionali nello Stato di Massa al tempo dei Cibo-Malaspina*, *infra*, p. 138.

d'archivio, se intelligentemente compulsate, possono restituire nella originaria finalità "politica" che li mosse, alcune disegnando linee di conservazione ed altre, forse meno vivide ma certo presenti, tracciate verso nuovi assetti di potere in cerca di fondamento giuridico e cornice istituzionale. Ché in questo, crediamo, si sostanziano *in nuce* le ricerche qui di seguito raccolte.